



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

---

Reg. Gen. N° 165  
del 01/06/2018

UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 78 DEL 01/06/2018

**OGGETTO: DITTA: "PALMIERI SALVATORE" – VIA SAN NICOLA, 35 – 73020 CURSI (LE). PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.). AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DI CAVA DI PIETRA LECCESE SITA IN LOCALITÀ 'VITTURE' DI QUESTO COMUNE - FOGLIO 1 P.LLE 21(PARTE)-277 E 970 (PARTE).**

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE

sulla scorta dell'istruttoria espletata ha adottato il seguente provvedimento;

Vista l'istanza in data 26.10.2017 prot. n. 5159 con cui la ditta "PALMIERI Salvatore" – Via San Nicola, 35 – 73020 Corsi (Le), ha depositato la Valutazione di Impatto Ambientale relativa a richiesta dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva per la cava di pietra leccese, sita in località "Vitture" in agro di questo Comune – al foglio 1 particella 277 e 21 (porzione), su terreno adiacente individuato al foglio 1 particella 970, ai sensi della L.R. n. 37 del 22 Maggio 1985;

Vista la documentazione tecnica allegata alla citata istanza costituita dai seguenti elaborati:

- E1 Relazione geologica e geotecnica
- E2 Relazione di progetto di coltivazione e di recupero ambientale
- E3 Relazione economico-finanziaria
- E4 Studio di Impatto Ambientale- L.R. 12 aprile 2001, n° 11
- E5 SIA – Sintesi in linguaggio non tecnico
- E6 Relazione di compatibilità Paesaggistica ai sensi del PPTR
- E7 Piano di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs 117/2008
- E8 Documentazione fotografica
- Tav. 1 Inquadramento territoriale su tavoletta IGM, aerofotogrammetria e catastale 1:25.000 – 1:2.000
- Tav. 2 Carta Giacimentologica - Carta dell'Uso del Suolo – Cartografia PAI 1:5.000
- Tav. 3a Rilievo dello stato di fatto: planimetria 1:500
- Tav. 3b Rilievo dello stato di fatto: sezioni 1:500
- Tav. 3c Piano di coltivazione approvato con Determina regionale n° 271 del 14/06/2012 - 1:1.000
- Tav. 4a Prima fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 4b Prima fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 5a Seconda fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 5b Seconda fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 6a Terza fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 6b Terza fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 7a Quarta fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 7b Quarta fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 8a Quinta fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 8b Quinta fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 9a Sesta fase coltivazione/recupero ambientale: planimetria 1:500
- Tav. 9b Sesta fase coltivazione/recupero ambientale: sezioni 1:500
- Tav. 10a Ripristino completo del fondo cava: planimetria 1:500
- Tav. 10b Ripristino completo del fondo cava: sezioni 1:500
- Tav. 11a Piano di recupero ambientale completo: planimetria 1:500
- Tav. 11b Piano di recupero ambientale completo: sezioni 1:500
- Tav. 12 Particolari costruttivi scarpate, canali e drenaggi, opere in verde 1:100
- Tav. 13 Recinzione, cancelli d'ingresso e locale addetti 1:50
- Tav. G1 Carta geologica 1:5.000
- Tav. G2 Carta geomorfologica 1:5.000
- Tav. G3 Sezione idrogeologica scala orizz. 1:5.000 scala vert. 1:500
- Tav. G4 Carta idrogeologica 1: 5.000

Preso atto che:

- la ditta svolge già attività estrattiva nella cava di proprietà ricadente nel Foglio 1 p.lle 277 e 21 (porzione) del catasto terreni del Comune di Corsi. In detta cava la ditta estrae roccia calcarenitica ascrivibile alla formazione della "Pietra Leccese" per la produzione di blocchi e lastre. La coltivazione procede dall'alto verso il basso (cava a fossa) mediante l'impiego di macchine da taglio.
- l'esercizio della cava è autorizzato in virtù della Determina regionale n. 271 del 14/06/2012. La superficie complessiva autorizzata è pari ad ha 1.21.11.
- il progetto proposto si riferisce all'ampliamento dell'attività estrattiva su una parte dell'adiacente p.lla 970 del Foglio 1 avente estensione pari ad ha 0.47.03: pertanto, l'estensione dell'area per la quale si

richiede l'ampliamento è inferiore al 50% della superficie di cava già autorizzata (Tav. 1).

- l'area in esame si estende ad ovest del centro abitato di Cursi, in adiacenza alla S.P. n. 37 Cursi-Melpignano. Nella cartografia ufficiale dell'I.G.M. in scala 1:25.000 ricade nella tavoletta "Maglie" II quadrante N.O. del Foglio n. 214 (Tav. 1).
- l'intera area di cava in esercizio è munita di recinzione perimetrale: sul lato sud, prospiciente l'ingresso, è in muratura in blocchi di Pietra Leccese con altezza di 2,00 metri mentre per il resto è con paletti e rete metallica con altezza di 1,80 metri.
- la cava è già munita di barriera arborea perimetrale costituita da alberi di ulivo ad eccezione dei lati in cui il confine è rappresentato da altre cava in attività poste pari quota.
- le quote topografiche del piano di campagna originario, così come quelle dell'area in ampliamento, si mantengono attorno a 87 metri s.l.m.. La porzione centro-meridionale dell'area di cava autorizzata si trova ancora nelle stesse situazioni di vecchia cava precedente al rilascio della Determinazione Regionale n° 271/2012 alla ditta Palmieri Salvatore, non essendo ancora stata interessata da coltivazione mineraria da parte di quest'ultima ditta. Il fondo cava in tale zona si pone attorno a 80-81 metri s.l.m.. Viceversa, nel settore centro-settentrionale è presente una platea superiore posta a quota media di 79 metri s.l.m. ed una inferiore a quote comprese tra 74-75 metri s.l.m. (Tav. 3a).

Relativamente a tale progetto:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1 del 16.01.2018, si è proceduto a conferire incarico al dott. Geol. Stefano Settembrini da Ruffano (Le) per la redazione della relazione istruttoria alla procedura di V.I.A. necessaria al conseguimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. n. 37 del 22.05.1985;
- il tecnico incaricato per l'istruttoria alla procedura di V.I.A., con propria relazione resa in data 14.03.2018, pervenuta al Comune in data 15.03.2018 prot. 1494, ai sensi della L.R. n. 11/2001, valutata la documentazione prodotta con la richiamata istanza, ritiene di esprimersi come segue:  
*<<L'esame della documentazione ha evidenziato che negli elaborati progettuali la trattazione di tutti gli aspetti relativi al piano di sfruttamento del giacimento ed al ripristino ambientale è esaustiva. La valutazione complessiva dello SIA non può che essere positiva, sia per le approfondite analisi riportate che per le chiare e dettagliate carte tematiche e la puntuale documentazione fotografica in esso contenute.  
...omissis...  
Tutto ciò premesso e considerata anche favorevolmente la verifica delle componenti prese in valutazione nello SIA rispetto ai fattori di rischio, il sottoscritto ritiene che il progetto debba essere escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.).>>.*

Pertanto, rilevato che:

- il D.Lgs. 152/2006 prevede all'art. 6 comma 7 lettera c), come modificata dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014, che *"La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:*

*...omissis...*

*c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V."*

- l'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i "Progetti sottoposti alla **Verifica di assoggettabilità** di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano." riportando, tra l'altro, e al co. 2 lettera h) l'"**estrazione di sostanze minerali di miniera** di cui all'art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443..."

- l'allegato V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20:

### *1. Caratteristiche dei progetti*

*Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:*

- *delle dimensioni del progetto,*
- *del cumulo con altri progetti,*
- *dell'utilizzazione di risorse naturali,*
- *della produzione di rifiuti,*
- *dell'inquinamento e disturbi alimentari,*
- *del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.*

### *2. Localizzazione dei progetti*

*Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:*

- *dell'utilizzazione attuale del territorio;*
- *della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;*
- *della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*
  - a) zone umide;*
  - b) zone costiere;*
  - c) zone montuose o forestali;*
  - d) riserve e parchi naturali;*
  - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
  - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;*
  - g) zone a forte densità demografica;*
  - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;*
  - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

### *3. Caratteristiche dell'impatto potenziale*

*Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:*

- *della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);*
- *della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- *dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;*
- *della probabilità dell'impatto;*
- *della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;*

e, considerato che l'intervento proposto:

- *si riferisce all'ampliamento dell'esistente attività estrattiva su una parte dell'adiacente p.lla 970 ed interessa un'area di 4.703,00 mq ricadente in zona "E1 – agricolo normale" del vigente Programma di Fabbricazione;*
- *non ricade in zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica o in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- *non interessa alcuno dei "Beni paesaggistici" di cui all'art. 38 co. 2 del PPTR approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 15.02.2015 e ss.mm.ii. né alcuno degli "Ulteriori contesti" di cui all'art. 38 co. 3.1 del PPTR;*
- *è conforme a quanto il PRAE stabilisce in relazione agli ATE del PUTT/P ricadendo in ATE "C"; ricade inoltre nel Bacino estrattivo di Piano Particolareggiato n. 129 Cursi-Melpignano-Corigliano di estrazione di "Pietra Leccese";*
- *non produce acque meteoriche di dilavamento in quanto non è prevista alcuna realizzazione di superfici scolanti quali piazzali e/o rampe impermeabilizzate;*
- *non è prevista l'installazione di alcun impianto causa di produzione di emissioni (es. impianto di frantumazione), né viene modificato il ciclo produttivo della cava in esercizio. L'emissione di polveri in atmosfera viene abbattuta mediante l'inumidimento della superficie della platea di scavo e delle rampe di accesso alla stessa mediante l'impiego di autobotte;*

- non produrrà ulteriori rifiuti rispetto a quelli prodotti attualmente per i quali la ditta si rivolge a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento a norma di legge.
- non è perimetrata a rischio e/o a pericolosità idraulica e/o geomorfologica dal PAI della Puglia;
- il progetto di ampliamento non produrrà alcun incremento né del traffico veicolare né dei livelli sonori in quanto la cava è già in esercizio e la produzione rimarrà invariata;
- non produrrà alcun incremento della polverosità in quanto verrà ampliata la barriera arborea perimetrale nella zona in ampliamento e si continuerà a tenere inumidite le superfici di rampe e piazzali attraverso l'utilizzo di autobotte;
- il piano di recupero e ripristino ambientale della cava inizierà già nel corso della fase di coltivazione con il recupero dei gradoni con piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea; al termine della coltivazione mineraria il fondo cava sarà destinato ad uliveto produttivo (o ad altra coltura qualora la limitazione causata dal patogeno *Xylella fastidiosa* dovesse perdurare) in modo che l'intera area possa tornare nuovamente in armonia con l'ambiente ed il contesto vegetazionale circostante.
- l'impatto ambientale può considerarsi potenzialmente poco significativo sia per quanto riguarda la grandezza che la complessità;

Visto l'Avviso di Deposito, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L.R. 12.04.2001, n. 11 e s.m.i., con cui ditta ha proceduto alle pubblicazioni per estratto:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 30.11.2017;
- sul Messaggero del 08.12.2017;
- sul Quotidiano di Lecce del 08.12.2017;

e dato atto che avverso allo stesso non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la legge regionale 14.04.2001, n. 11 e s.m.i.;

Visto il PPTR approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 15.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

## D E T E R M I N A

1. in conformità a quanto rilevato e stabilito nell'esame istruttorio per tutte le considerazioni e motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di ritenere il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva per la cava di pietra leccese sita in località "Vitture" in agro di questo Comune – foglio 1 particella 277 e 21 (porzione), per la porzione interessante la particella 970 dello stesso foglio, della superficie complessiva di mq. 4.703,00 e di titolarità della ditta Palmieri Salvatore, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente.
2. Di dare atto che l'intervento proposto non è soggetto nè al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in quanto non interferisce con Beni Paesaggistici così come individuati all'art. 38 comma 2 delle N.T.A. del P.P.T.R., nè al rilascio di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in quanto non comporta modifica dello stato dei luoghi degli Ulteriori Contesti così come individuati all'art. 38 comma 3.1 delle N.T.A. del P.P.T.R. e non comporta rilevante trasformazione del paesaggio.
3. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 delle N.T.A. del P.P.T.R. *"sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di V.I.A. nonché a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a V.I.A."*
4. Di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

5. Di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la procedura di verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata.
6. Di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata ditta "PALMIERI SALVATORE" – Via San Nicola, 35 – 73020 Corsi (Le).
7. Di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce.

IL DIRIGENTE  
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

---

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.  
Dal Municipio li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Massimo NOCCO

---